FARMACIA SAN LEONE MAGNO SRL

Corso Europa 23/b-c 24060 Cenate Sopra (BG) Tel. 035/957084 Fax. 035/957787 C.F./P.IVA/Iscrizione Registro Imprese: 03342080169

bg00499@pec1.federfarma.lombardia.it

FAQ - Frequently Asked Questions

Procedura negoziata *ex* art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di farmaci, prodotti vari e servizi connessi occorrenti per il normale approvvigionamento e funzionamento della farmacia

Domanda: in riferimento all'art. 8 del CSA e precisamente al seguente punto "al fornitore è richiesta, inoltre, a titolo di servizi accessori ricompresi nel presente appalto, la dotazione di dispositivi di collegamento informatici, aggiornamenti, assistenza informatica gratuita relativa al programma applicativo (Wingesfar)"; si chiede cortesemente di fornire maggiori dettagli utili a comprendere l'impegno dell'Operatore Economico come ad esempio di quali dotazioni si abbia necessità, di che tipo di assistenza informatica, se i costi relativi ai servizi richiesti sono a carico della SA, inoltre si chiede cortesemente l'indicazione della Vostra SoftwareHouse;

Risposta: la SH di cui ci serviamo è CGM PHARMAONE sistema operativo Wingesfar. Quello che viene richiesto è che il nostro programma ed il vostro possano comunicare gli aggiornamenti dei prezzi dei farmaci e parafarmaci e di nuovi prodotti sul mercato senza spese aggiuntive alla farmacia.

Domanda: in riferimento alla Vs. FAQ ed INTEGRAZIONE DELLA LETTERA DI INVITO del 10/06/2021, si chiede cortesemente se è corretta l'interpretazione secondo la quale tutta la documentazione amministrativa e le offerte economiche trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato, possano essere firmate in firma digitale (estensione .p7m) e non in modo autografo;

Risposta: L'interpretazione è corretta, l'operatore può firmare digitalmente la documentazione trasmessa con firma digitale .p7m in luogo della sottoscrizione autografa.

Domanda: in riferimento alla Vs. FAQ ed INTEGRAZIONE DELLA LETTERA DI INVITO del 10/06/2021 si chiede cortesemente se le cartelle compresse in formato .zip o .rar debbano essere firmate digitalmente (estensione .p7m).

Risposta: Se i documenti contenuti nelle rispettive cartelle, busta a e b, sono sottoscritti con firma digitale non è necessario apporre nuova sottoscrizione sulla cartella compressa. Nulla vieta comunque un'ulteriore apposizione di firma alla cartella compressa.

Domanda: in riferimento all' ART. 3 del CSA si chiede cortesemente di specificare se l'ammontare globale presunto della fornitura, per tutta la durata dell'appalto, pari ad € 210.000,00 (IVA esclusa), è da considerarsi anche al netto dello sconto;

Risposta: Si richiama il disposto dello stesso articolo 3 nella parte in cui dispone: "L'importo presunto della fornitura, calcolato in via di stima sulla base della serie storica degli acquisti, è da ritenersi indicativo di massima della spesa e potrà nel corso dell'appalto non essere raggiunto, senza che le ditte aggiudicatarie possano vantare diritti e compensazioni di sorta".

Domanda: In riferimento all'art. 6 del CSA, al capoverso di seguito indicato: tutti i farmaci e i parafarmaci dovranno avere una data di scadenza non inferiore a sei mesi rispetto alla data di avvenuta consegna, con possibilità per il Direttore della Farmacia di restituire il prodotto. Nel caso di forzata consegna di articoli con scadenza di durata inferiore a quanto precede, deve esserne data tempestiva comunicazione al Direttore della Farmacia, e dovranno essere segnalati con annotazione sulla bolla o via e-mail.

Si precisa che non esistono vincoli normativi al riguardo e tale clausola non è applicabile da nessun grossista, in quanto la data di scadenza dei prodotti dipende da tutta la filiera distributiva del farmaco e non è unicamente ascrivibile all'attività svolta dal Grossista. In riferimento alla segnalazione con annotazione sulla bolla o via mail, si segnala che al momento non è possibile fornire tale indicazione; In ogni caso la scrivente società s'impegna a fornire i prodotti con una scadenza il più possibile compatibile con le Vs. richieste.

Nel caso ciò non fosse possibile la scrivente società si impegna a ritirare il prodotto non venduto ed ancora vendibile, entro un congruo termine, dalla Vs. spettabile farmacia emettendo relativa nota di credito;

Risposta: esaminato il quesito si ritiene possibile la consegna con scadenza inferiore a sei mesi con possibilità di renderli entro un mese dalla data di avvenuta consegna.

Domanda: si chiede cortesemente di indicare l'ammontare del: Totale spese di procedura, Totale spese di pubblicazione, Totale spese contratto, e in che misura le stesse vengano suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti.

Risposta: Non è chiaro cosa si intenda per spese di procedura, ovviamente l'operatore economico è obbligato a presentare i documenti previsti dalla documentazione di gara (ad es. cauzione definitiva). Non sono previste spese di pubblicazione trattandosi di procedura negoziata. Non sono previste spese contrattuali in quanto il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata. Le spese verranno suddivise proporzionalmente all'importo posto a base di gara.

Domanda: in riferimento all'Art. 7 del CSA ed in particolare al seguente punto: "il supporto logistico gratuito nel caso di campagne di screening, attuate attraverso le organizzazioni di categoria" si chiede cortesemente l'indicazione della sede del laboratorio presso il quale consegnare i campioni prelevati;

Risposta: "DIPARTIMENTO DI IGENE E PREVENZIONE SANITARIA LABORATORIO DI PREVENZIONE sito in via Borgo Palazzo, 130 Bergamo" tel. 035.2270658/660 fax 035.2270661 - e mail : segreteria.laboratorio@ats-bg.it"

Domanda: Si chiede se le consegne possano avvenire anche a farmacia chiusa con recapito sicuro, previa accordo con il Direttore della Farmacia.

Risposta: La farmacia è provvista di un magazzino esterno chiuso con lucchetto. La chiave sarà consegnata al vettore per depositare le ceste dei farmaci.

Domanda: in riferimento all'art. 13 del CSA punto 3, di seguito indicato "In particolare, nell'eventualità di consegne mancanti di uno o più prodotti richiesti, senza giustificato motivo o causa di forza maggiore, sarà applicata una penale pari a 5 (cinque) volte il prezzo dei prodotti mancanti." Si chiede se tale previsione possa considerarsi un refuso, in quanto pone a carico dell'OE un eccessivo aggravio e rischio in quanto la disponibilità dei prodotti dipende da tutta la filiera del settore. Tale clausola contravviene al principio di proporzionalità gravando esclusivamente sull'OE aggiudicatario e creando uno sbilanciamento del rapporto. Si auspica, pertanto, di riuscire a realizzare una collaborazione adeguata agli scopi perseguiti e finalizzata alla realizzazione degli interessi reciproci.

Risposta: Si concorda di omettere la previsione della penale quando, senza giustificato motivo o causa di forza maggiore, non siano consegnati i prodotti richiesti.

Domanda: la presente per chiedere cortesemente l'invio del bilancio 2019 e, se disponibile 2020, corredati della Nota Integrativa e della relazione.

Risposta: I documenti richiedenti sono depositati presso la competente camera di commercio ed estraibili dall'interessato.

Domanda: in riferimento alla procedura in oggetto, siamo a chiedere cortesemente i sequenti chiarimenti:

- 1. si chiede cortesemente la periodicità della turnazione festiva riservata alla Vostra Spettabile Farmacia.
- 2. si chiede cortesemente se è corretta l'interpretazione secondo la quale non è richiesto di produrre e pertanto di presentare nella Busta Documentazione Amministrativa il PassOE per il Lotto n. 1 e n. 2.
- 3. si chiede cortesemente se è corretta l'interpretazione secondo la quale non è richiesto il pagamento ANAC relativamente al Lotto n. 1 e n. 2.
- 4. in riferimento alla lettera di Invito p.to A) dichiarazione di possesso dei requisiti per concorrere, pag. 5 e precisamente alle note di seguito indicate: "N.B. la dichiarazione circa la sussistenza delle condizioni soggettive, a norma del comma 3, dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, deve essere presentata da tutti i soggetti ivi indicati e, quindi, dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale ecc.", si chiede se tale prescrizione possa essere considera un refuso, in quanto a seguito del Comunicato del Presidente dell'ANAC del 26/10/2016, il legale rappresentante dell'OE può dichiarare per quanto a propria conoscenza ai sensi dell'art.47 del D.P.R.445/2000, l'assenza dei motivi di esclusione previsti dall'art.80 del D. Lgs. 50/2016, in nome e per conto proprio e di tutti i soggetti di cui al comma 3 (in carica e cessati), senza produrre una dichiarazione a firma di ognuno di tali soggetti.
- 5. in riferimento alla lettera d'invito, punto a) dichiarazione di possesso dei requisiti per concorrere, pag. 6, e, precisamente al capoverso di seguito indicato : "all'articolo 50, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 rilasciate da quest'ultimi." si chiede se possa essere

considerato un refuso in quanto l'art. 50 è riferito alle "Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi".

Risposta: Con riferimento al punto 1 la periodicità è secondo il calendario di turnazione pubblicato da ATS e Federfarma Bergamo nei loro rispettivi siti, <u>www.ats-bg.it</u> e <u>www.federfarmabergamo.it</u>.

Con riferimento ai punti 2 e 3 si conferma e si rinvia alla lettera di invito.

La domanda di cui al punto 4 non costituisce refuso, l'O.E. può avvalersi della facoltà dichiarativa come enunciata.

Il quesito di cui al punto 5 è positivo, chiaramente l'indicazione dell'art. 50 è relativa all'art. 80 del decreto legislativo 50/2016.

Cenate Sopra, 14 giugno 2021

L'Amministratore Unico (F.to Dott. Leonardo Poppi)